

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2235-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1962

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Giappone
per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei concluso a Tokio il 31 gennaio 1962 non differisce nella sostanza da analoghi accordi conclusi con altri Paesi.

Essi rispondono ai seguenti requisiti:

- 1) ogni Stato contraente può designare una sola impresa;
- 2) l'impresa designata da ciascuno dei due Stati contraenti deve essere sostanzialmente di proprietà e soggetta all'effettivo controllo dello Stato che l'ha designata o dei suoi cittadini;
- 3) che l'impresa designata dia la prova di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dei regolamenti normalmente applicati all'esercizio del traffico aereo;
- 4) che le imprese designate dalle due parti contraenti godano di eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti tra i loro rispettivi territori;
- 5) che ciascuna impresa tenga presente nella sua attività gli interessi dell'impresa

designata dall'altra parte, allo scopo di non danneggiare i servizi che quest'ultima offre sulla totalità o su una parte delle rotte specificate;

6) per quanto riguarda le altre clausole (capacità, tariffe, consultazioni, soluzioni delle controversie, denuncia dell'accordo, eccetera) si ripetono integralmente le norme contenute in Accordi del genere.

In particolare all'impresa italiana è consentito di operare in entrambe le direzioni con diritto di traffico sulla seguente rotta: Punti in Italia-Atene-Cairo o Beirut o Tel Aviv e Damasco-Teheran-Karachi-Bombay o Nuova Delhi o Calcutta-Colombo o Rangoon-Bangkok-Manila-HongKong-Tokio, con facoltà di omissione di scali.

Poichè l'Accordo si inquadra nel sistema di atti bilaterali di traffico aereo conclusi dall'Italia e poichè esso completa la rete aerea dell'Alitalia in Oriente ed Estremo Oriente, se ne raccomanda la ratifica.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio il 31 gennaio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.